


***ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA  
DELLE ATTIVITA'  
TECNICO-AMMINISTRATIVE***

**Autore: Dott.ssa Monica Bianco**

**Edizione: 1      Data: 03.12.2007**

**DdL - RSPP**



**Obblighi imposti dalla normativa in vigore in tema di gestione delle attività Tecnico-Amministrative, dallo scadenziario per la manutenzione di impianti e attrezzature fino alle verifiche periodiche.**

## ATTREZZATURE DA LAVORO

### Definizione D.Lgs. 626/94:

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

L'RSPP deve programmare il corretto ed esatto adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro e verificare la corretta installazione uso e manutenzione degli impianti e macchine aziendali.

## ATTREZZATURE DA LAVORO

Nella scelta delle attrezzature, sostanze o preparati chimici impiegati dall'azienda il DdL valuta i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed elabora una relazione che indica:

- la valutazione dei rischi con indicazione dei criteri utilizzati;
- relative misure di prevenzione e protezione;
- attrezzature di protezione utilizzate.

## ATTREZZATURE DA LAVORO

Art. 6 D. Lgs. 626/94

**Progettisti di luoghi o posti di lavoro:** nelle scelte progettuali rispettano le condizioni generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza; scelgono macchine e dispositivi di protezione conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

**Installatori e montatori di impianti o altri mezzi tecnici:** devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza.

## ATTREZZATURE DA LAVORO

### Obblighi del DdL relativi alle attrezzature

1. Fornire ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Attuare adeguate misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
3. Scegliere le attrezzature di lavoro prendendo in considerazione:
  - le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  - i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
  - i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.

## ATTREZZATURE DA LAVORO

### **Le attrezzature devono :**

- Soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di SSL;
- Essere installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
- Essere utilizzate correttamente;
- Essere oggetto di idonea manutenzione;
- Essere corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione specifici rischi, il datore di lavoro si assicura che:

- a) l'uso dell'attrezzatura sia riservato ai lavoratori all'uopo incaricati;
- b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato sia qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.

## ATTREZZATURE DA LAVORO


**Art. 35 del D.Lgs. 626/94 (modificato dal D.Lgs. 359/99)**

identifica nel DdL il responsabile del compito di far sottoporre le attrezzature di lavoro a:

- controlli periodici da parte di personale o ditte specializzate;
- controlli periodici da parte degli organi di vigilanza, per alcune attrezzature Ispesl (Istituto Superiore prevenzione e Sicurezza sul Lavoro), Usl, Ispettorato del Lavoro, Arpa).

**ATTREZZATURE  
DA LAVORO**

**NECESSARIO UNO SCADENZIARIO DELLA MANUTENZIONE E  
DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE**



- Individuazione immediata dell'ubicazione degli impianti e delle macchine esistenti nello stabilimento;
- Programmare le attività di manutenzione periodiche effettuate dagli addetti alla manutenzione interna;
- Programmare le attività di controllo delle macchine e degli impianti ai fini antincendio (D.M. 10 marzo 1998);
- Controllare la buona conduzione della manutenzione da parte delle ditte esterne;

**ATTREZZATURE  
DA LAVORO**

**SCADENZIARIO DELLA MANUTENZIONE E DELLE VERIFICHE  
PERIODICHE DI LEGGE CONSENTE**



- Verificare costantemente la scadenza ed il rispetto degli adempimenti di legge, quali collaudi, verifiche periodiche e straordinarie da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo;
- Formare e informare i lavoratori sulle procedure di sicurezza inerenti la manutenzione degli impianti e delle macchine;
- Mantenere aggiornate le parti del documento di sicurezza inerenti gli impianti e le macchine aziendali (art. 4 D. Lgs. 626/94).





## PRINCIPALI TIPOLOGIE ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI

### RIGUARDANO:

- ❑ Ascensori e montacarichi;
- ❑ Impianti elettrici (cabine di trasformazione, impianti elettrici in luoghi a rischio di esplosione, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, gruppi di continuità, gruppi elettrogeni);
- ❑ Impianti termici e apparecchi a pressione (generatori di vapore, recipienti di vapore, compressori aria e recipienti di gas, autoclavi acqua, antincendio o per irrigazione acqua, impianti di condizionamento aria, impianti frigoriferi);
- ❑ Macchine e carrelli semoventi (muletti);
- ❑ Apparecchi di sollevamento.

**ORGANI DI VIGILANZA**

Art. 23 D. Lgs 626/94



## DEFINIZIONE

*Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.*

# DPI

## RISCHI FISICI



● Rumore  
auricolari  
cuffia



● Meccanici:  
casco  
guanti  
scarponi



● Termici  
guanti  
indumenti



● Elettrici  
guanti  
scarponi



## RISCHI CHIMICI

● Aerosol  
maschera



● Gas, vapori  
maschera  
indumenti



● Liquidi  
guanti



## RISCHI BIOLOGICI

indumenti  
maschera  
guanti



## REQUISITI DPI

I DPI per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

- possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste;
- presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore;
- adeguatezza del DPI al rischio da prevenire (si deve evitare, in sostanza, che il DPI sia un rischio maggiore di quello che deve prevenire);
- adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore.

<b>REQUISITI INFORMATIVI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• notizie sulle protezioni fornite</li> <li>• limiti d'uso</li> <li>• tempo utile prima della scadenza</li> <li>• istruzioni per l'uso, manutenzione, pulizia</li> </ul>
<b>REQUISITI DI SICUREZZA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• efficienza protettiva</li> <li>• durata della protezione</li> <li>• data di scadenza</li> <li>• innocuità</li> <li>• assenza di rischi causati dallo stesso DPI</li> <li>• solidità</li> </ul>
<b>REQUISITI ECONOMICI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• costo unitario</li> <li>• prevedibile durata ed efficienza</li> </ul>
<b>REQUISITI PRESTAZIONALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• disagio ridotto</li> <li>• limitazione effetti di impedimento</li> <li>• funzionalità pratica</li> <li>• compatibilità con altri DPI (utilizzo contemporaneo)</li> </ul>
<b>CONFORT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• leggerezza</li> <li>• adattamenti alla morfologia</li> <li>• dimensioni limitate</li> <li>• trasportabilità</li> <li>• confort termico</li> </ul>

*Tabella 1. Requisiti dei Dispositivi di Protezione Individuali.*

## SCELTA DEI DPI

La scelta per un certo DPI piuttosto che per un altro scaturisce da un raffronto fra:

- requisiti richiesti in conseguenza dell'analisi dei rischi lavorativi;
- caratteristiche delle sostanze;
- modalità di impiego e di esposizione degli addetti.

Per scegliere il dispositivo di protezione individuale più opportuno, in funzione dei vari tipi di rischi e dell'attività lavorativa presente possono essere di aiuto alcuni allegati del D.Lgs 626/1994:

- Allegato III – Schema indicativo per l'inventario dei rischi;
- Allegato IV – Elenco indicativo dei DPI;
- Allegato V – Attività per le quali può rendersi necessario l'uso dei DPI.

Si noti che questi allegati forniscono indicazioni non esaustive e piuttosto generiche.

## RISCHI MULTIPLI E COMPATIBILITA' DEI DIVERSI DPI

Quando un lavoratore è esposto contestualmente a più rischi , risulta necessaria la protezione di diversi DPI, pertanto risulta fondamentale assicurare la piena compatibilità nell'utilizzo simultaneo di differenti DPI.

### OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:

- Individuare, sulla base della valutazione dei rischi e dei DPI disponibili, i DPI più idonei a proteggere i lavoratori;
- Fornire i DPI con marchio CE;
- Fissare le condizioni d'uso e manutenzione;
- Verificare che le istruzioni d'uso siano in lingua comprensibile dal lavoratore;
- Verificare il corretto utilizzo dei DPI in base alle istruzioni fornite;
- Aggiornare la scelta dei DPI in funzione della variazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro.

## OBBLIGHI DEI LAVORATORI

I lavoratori hanno i seguenti obblighi:

- devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, in base alle modalità fornite nel corso di formazione, informazione ed addestramento;
- devono avere cura dei DPI, senza modificarne le caratteristiche di propria iniziativa;
- devono segnalare prontamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, qualunque rottura o difetto dei DPI messi a loro disposizione;
- devono attenersi alle procedure aziendali riguardo la riconsegna dei DPI, al termine dell'orario di lavoro.

Nel caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, la 626/94 impone obblighi precisi:

- a carico dei datori di lavoro committenti;
- a carico dei datori di lavoro delle ditte appaltatrici.

**Questi obblighi possono essere riassunti in:**

- Requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore e/o del subappaltatore;
- informazioni da fornire alla ditta appaltatrice da parte del committente;
- cooperazione fra appaltatori e committenti;
- coordinamento della prevenzione e promozione della cooperazione a carico del committente.

**La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali legati all'affidamento di lavori all'interno dell'azienda, in termini quantitativi e di gravità, non può prescindere da una valutazione preventiva, da parte del datore di lavoro committente, in termini di capacità, risorse e modelli organizzativi posseduti e messi a disposizione dagli appaltatori.**

## REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE

Il D.Lgs 626/94 (art. 7 punto a)) richiede che il datore di lavoro committente verifichi l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti che intervengono nella realizzazione dell'opera o della prestazione affidata.

L'identificazione del requisito implica:

- l'accertamento del possesso delle capacità tecniche ad eseguire determinati lavori;
- l'accertamento del possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta che di quelli del committente.



**CAPACITÀ DELL'APPALTATORE DI REALIZZARE SICUREZZA**

**La capacità di prevalutare i rischi e di individuare le misure di protezione in relazione all'opera da eseguire, costituisce requisito tecnico-professionale che la ditta esecutrice deve possedere.**

Detta valutazione deve avere per oggetto:

- il censimento dei rischi;
- l'esame degli stessi;
- la definizione delle misure di sicurezza relative;
- l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell'opera.

Le macchine e gli impianti devono essere:

- corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE delle attrezzature, ecc.).

**L'acquisizione di queste informazioni è elemento necessario per la realizzazione del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione che il committente deve eventualmente attuare.**

## ULTERIORE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### ➤ L. 109/94 - Legge quadro in materia di lavori pubblici.

L'art. 8 di detta legge dispone sulla qualificazione dei soggetti operanti in materia di lavori pubblici, fissando dei requisiti, cui si può fare eventualmente riferimento se l'opera da eseguire è particolarmente onerosa e impegnativa.

### ➤ L. 46/90 (e relativo Regolamento di Attuazione contenuto nel DPR 447/91) - Norme per la Sicurezza degli impianti.

Nel caso di esecuzione, manutenzione, trasformazione di impianti della tipologia indicata dall'art. 1 di detta legge, l'appaltatore deve possedere i requisiti fissati dall'art. 3 e seguenti.

Questi requisiti garantiscono il committente esclusivamente sulla esecuzione degli impianti citati nella legge stessa, e che devono essere eseguiti a regola d'arte e secondo le norme di buona tecnica.

**POSSONO COSTITUIRE TITOLO PREFERENZIALE, AI FINI DELLA DEFINITIVA ATTRIBUZIONE DELL'APPALTO O CONTRATTO D'OPERA LA PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE INERENTE :**

- i profili professionali delle maestranze impiegate;
- il programma degli investimenti attuati e previsti sulla sicurezza.

### **SUBAPPALTO**

L'APPALTATORE VERIFICA l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri con i quali il committente ha verificato l'idoneità dell'appaltatore stesso.

Fa eccezione l'esecuzione di lavori pubblici per i quali, invece, il committente deve verificare anche l'idoneità dei subappaltatori (art. 34 Legge 109/94)

**ESEMPIO SCHEDA DELLE INFORMAZIONI SUI REQUISITI  
TECNICO-PROFESSIONALI CHE LE AZIENDE APPALTATRICI  
POSSONO FORNIRE AI COMMITTENTI.**

Ditta.....

Sede legale .....

Responsabile della sicurezza .....

Rappresentante dei lavoratori .....

- Requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazioni specifiche; (es. legge 46/90, conduzione generatori di vapore, conduzione impianti di riscaldamento, ecc.);
- Mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire;
- Formazione professionale (documentata) dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
- Formazione professionale (documentata) dei lavoratori che eseguono lavori in aree con impianti in esercizio;
- Mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori;
- Dotazione di dispositivi di protezione individuale (descrivere e differenziare i DPI dotati di marchio CE da quelli senza);
- Numero e presenza media giornaliera degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori;
- Numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi 3 anni;
- Elenco dei lavori simili eseguiti in precedenza (ultimi 3 anni);
- Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

## INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA DITTA APPALTATRICE

Il D. Lgs. 626/94 prevede questo obbligo per tutte le categorie di appaltatori.


Le informazioni che il committente deve fornire all'appaltatore devono essere tali ed in quantità sufficiente da permettere a quest'ultimo di valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione.

Le informazioni devono riguardare:

- **rischi specifici** esistenti nell'ambiente di lavoro (cicli di lavoro, macchine e impianti, prevenzione degli incendi, piani di emergenza, sostanze e preparati pericolosi, aree ad accesso controllato, ecc.);
- **presenza o assenza** dei lavoratori del committente durante l'esecuzione dei lavori;
- **utilizzo di attrezzature e servizi** del committente per l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la normativa vigente);
- eventuale **collaborazione** dei lavoratori del committente all'esecuzione dei lavori.

### DURANTE L'ESECUZIONE DELL'OPERA:

- ◆ se questa evolve in modo diverso dal previsto (ad esempio per necessità o modifiche intervenute in corso d'opera);
- ◆ se questa avviene modificando l'utilizzazione e l'organizzazione dei luoghi di lavoro (eventuale accesso non previsto ad aree controllate);



Le informazioni fornite dal committente devono essere aggiornate in modo che l'appaltatore possa riformulare la relativa valutazione dei rischi.

La collocazione migliore di questa documentazione può essere il capitolato d'appalto (documento che contiene le norme che regolano il contratto d'appalto).

La scheda contenente le informazioni del committente, può essere usata inizialmente anche in fase di predisposizione delle gare di appalto, ignorando eventualmente quelle parti che hanno carattere di riservatezza; successivamente, al momento della definizione del contratto, queste dovranno essere integrate.

**ESEMPIO DI ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE INFORMAZIONI CHE LA DITTA COMMITTENTE DEVE FORNIRE ALLA DITTA APPALTATRICE IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO**

Ditta .....

Sede legale .....

Stabilimento .....

Contratto di appalto per .....

Responsabile della sicurezza .....

Rappresentante dei lavoratori .....

Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione .....

## Informazioni generali

- Capannoni/aree/locali ove debbono essere svolti i lavori (allegare copia della planimetria);
- Tipologia produttiva svolta nelle zone oggetto dei lavori;
- Numero di addetti operanti nella zona dei lavori e relativi orari per turni di lavoro;
- Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi;
- Disponibilità di planimetrie su rete fognaria, telefonica, distribuzione acqua, gas combustibili o tecnici;
- Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso/cassetta di pronto soccorso;
- Collocazione degli apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni interne/esterne;
- Attrezzature di proprietà della ditta committente messe a disposizione con l'eventualità dell'uso promiscuo;
- Lavoratori del committente che collaborano con la ditta appaltatrice all'esecuzione dei lavori;
- Impianti pericolosi che devono essere assolutamente amministrati durante i lavori;
- Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta appaltatrice.

### Informazioni specifiche

- ➡ Rischio elettrico: distribuzione elettrica interna/esterna, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei (allegare planimetria della distribuzione specificando le zone, se esistenti, con presenza di linee elettriche aeree con conduttori non protetti meccanicamente, per le quali i lavori devono essere svolti ad una distanza superiore ai 5 metri);
- ➡ Punti dell'alimentazione elettrica ove è possibile installare quadri elettrici di derivazione per eventuali allacciamenti;
- ➡ Rischio di esplosione o incendio: allegare planimetria delle zone a rischio di esplosione o incendio e collocazione dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo;
- ➡ Piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza;
- ➡ Zone interessate alla movimentazione e deposito di carichi;
- ➡ Zone per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari;
- ➡ Macchine o impianti per i quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari;

- ➡ Zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione scritta del committente o del responsabile alla sicurezza;
- ➡ Elenco prodotti e materiali pericolosi che possono essere presenti nelle aree interessate dai lavori di cui all'appalto;
- ➡ Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltante, ad agenti fisici o chimici
- ➡ Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltante, ad agenti biologici

### Per l'esecuzione dei lavori edili

- ➡ Tipologia dei solai, delle coperture o dei soppalchi ove la ditta appaltante deve eseguire lavori;
- ➡ Accessi previsti da utilizzare per raggiungere le posizioni di lavoro in quota;
- ➡ Eventuali sistemi di sicurezza da utilizzarsi in quota (es. uso di cinture di sicurezza da collegare ad idonee strutture con funi di trattenuta già installati dal committente);
- ➡ Altre informazioni che il committente ritiene opportuno fornire alla ditta appaltatrice.

## COOPERAZIONE E COORDINAMENTO FRA DATORI DI LAVORO COMMITTENTI E APPALTATORI

La cooperazione, fra lavoratori di diverse imprese nello svolgimento di un lavoro in un stesso ambiente, è una prassi consolidata, legata alla naturale socializzazione che si crea fra le persone. Si attua molto spesso attraverso l'uso promiscuo di attrezzature.

L'art. 7 del D.Lgs 626/94, riconosce in modo implicito questa situazione, ma chiede esplicitamente che la cooperazione e la collaborazione siano estese alla prevenzione dei rischi sul lavoro.

I datori di lavoro (committenti, appaltatori o lavoratori autonomi) devono informarsi reciprocamente sull'andamento della situazione dal punto di vista della sicurezza e della salute, e devono intervenire per eliminare quei rischi dovuti, come negli appalti promiscui, alle interferenze fra i lavori di diverse imprese e all'uso comune delle attrezzature.

## COORDINAMENTO E COOPERAZIONE SVOLTI DAL COMMITTENTE

La consistenza degli obblighi del committente, nei confronti dell'appaltatore, ha una portata ampia.

Il committente non può limitarsi ad "informare l'appaltatore dei rischi presenti in ambiente di lavoro", trascurando nel seguito la concreta gestione della sicurezza.

Egli deve promuovere la cooperazione e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.

**Il committente deve porre in essere una concreta e fattiva collaborazione/cooperazione ed un'azione di coordinamento per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.**

Si impone un coordinamento e una cooperazione tra le varie imprese, per evitare che l'attività di una, esponga a pericolo l'incolumità dei dipendenti delle altre. **L'onere del coordinamento attribuito al committente non elimina la responsabilità dell'appaltatore per i rischi propri dell'attività specifica.**

## Un efficace coordinamento presuppone:

- la determinazione di opportune regole di comportamento;
- la programmazione degli interventi di prevenzione;
- l'organizzazione della necessaria vigilanza anche attraverso una verifica della concreta attuazione delle misure di sicurezza.

Una possibile modalità di coordinamento degli interventi di prevenzione, può essere effettuata predisponendo un piano "antifortunistico", o di "sicurezza", o di "coordinamento" costituito:

✘ da un **piano di lavoro**, dettagliato e concordato con gli appaltatori, completo di una chiara descrizione delle modalità di lavoro, della loro successione cronologica e delle attrezzature utilizzate;

✘ dalle **procedure di sicurezza** da adottare, associate alle varie fasi di lavoro, fino al completamento dell'opera. Le procedure di sicurezza devono prevedere:

- tutte le soluzioni da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori svolti sia dalle ditte appaltatrici (se più di una) che fra quelli svolti da queste e la ditta committente;
- le modifiche ed integrazioni (se necessarie) dei piani di emergenza;

✘ dal **flusso delle informazioni** che deve essere garantito fino alla fine dei lavori.

**Il piano deve essere periodicamente verificato ed aggiornato mediante "riunioni di coordinamento" condotte fra committente, appaltatori e relativi rappresentanti dei lavoratori; la periodicità delle riunioni deve essere definita nel "piano di coordinamento" in base alla durata dei lavori, e documentata per iscritto.**

## **L'organizzazione di un SGSL comporta il sostenimento di costi**

Gli oneri relativi all'attuazione delle cautele in materia di prevenzione infortuni e tutela della salute nelle aziende, devono essere ben evidenziati nei bilanci delle aziende per dimostrare l'attenzione che il datore di lavoro pone alla sicurezza del lavoro nella propria azienda.

In tal modo si può procedere alla stima dei fondi da assegnare ai budget dei dirigenti per le deleghe di responsabilità in materia di prevenzione infortuni.

Con questo approccio, il datore di lavoro o dirigente delegato e l'RSPP possono avere una stima di spesa e programmare con attenzione ed efficacia il miglioramento del livello di sicurezza in azienda .

**Si possono individuare costi imputabili nel conto economico nella voce di costo “oneri di sicurezza sul lavoro”:**

- personale del servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP, addetti, ecc.) e spese amministrative dell'ufficio;
- personale dell'ufficio per la sorveglianza sanitaria (medici competenti, infermieri, ecc.) e spese amministrative dell'ufficio;
- consulenze specialistiche inerenti la prevenzione degli infortuni;
- analisi di laboratorio e certificazioni;
- omologazioni, certificazioni e collaudi;
- verifiche periodiche di legge;
- formazione inerente la sicurezza del lavoro;
- dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- segnaletica di sicurezza;
- presidi antincendio (estintori);
- presidi sanitari (pacchetto di pronto soccorso).

Una volta conosciuti gli oneri della sicurezza ed evidenziati nel bilancio annuale, con gli opportuni ammortamenti di alcuni costi delle singole voci di bilancio, si può avere un indice di valutazione dell'applicazione del D.Lgs. 626/94 in azienda, ovvero il costo degli oneri di sicurezza rapportato con il fatturato annuo della società.

Si definisce in tal modo l'incidenza dei costi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rispetto al fatturato annuo.

Tale indice deve essere valutato in funzione del numero di dipendenti della società e del tasso di premio Inail dell'azienda.